



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DEL
BENEFICIO DEGLI IMPATRIATI MEDIANTE ISTANZA DI
RIMBORSO**

- Sentenza del 07/02/2025, n. 21/412 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Targetti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Regime speciale per i lavoratori impatriati - Beneficio - Modalità di richiesta -
Istanza di rimborso - Ammissibilità.

Massima

Il beneficio degli impatriati può essere fruito mediante istanza di rimborso, laddove il contribuente non abbia formulato apposita richiesta al datore di lavoro, quale sostituto nel relativo periodo di imposta, né abbia tenuto conto dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del beneficio, a fronte del diniego tacito dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso, sussistendone, nella fattispecie in esame, i requisiti soggettivi previsti dalla legge).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025;
- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024.

Anno pubb.

- 2025.